

# EMISSIONI: SCADONO LE AUTORIZZAZIONI



**A partire dal 31/12/2010 iniziano i rinnovi  
delle autorizzazioni sulle emissioni in atmosfera**

**A CURA DI IBS ANALYSIS**

La disciplina delle emissioni in atmosfera da impianti di produzione e di servizio è stata aggiornata con l'entrata in vigore del D.Lgs. 152 del 14 aprile 2006 (conosciuto come Testo Unico Ambientale) e particolarmente con le disposizioni della parte quinta - e dei relativi allegati - al predetto Testo Unico.

La nuova disciplina, pur non avendo rivoluzionato le disposizioni precedenti (DPR 203/88 e successivi decreti attuativi), ha peraltro introdotto alcune novità, assenti nella legislazione previgente: tra queste si richiama il carattere temporale (quindi a termine) delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera; si ricorda infatti che, in precedenza, le autorizzazioni erano caratterizzate da una durata illimitata, fatti salvi i casi di modifica sostanziale o trasferimento di impianto.

In particolare l'art. 281 (disposizioni transitorie e finali) del D.Lgs. 152/2006 prevede le seguenti scadenze per la presentazione delle domande di rinnovo:

- a) impianti antecedenti al 1 luglio 1988 (domanda di autorizzazione da presentarsi entro il 31.12.2010);
- b) impianti autorizzati in data anteriore al 1 gennaio 2000 (domanda di autorizzazione da presentarsi a partire dal 1 gennaio 2011 e entro il 31.12.2014);
- c) impianti autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999 (domanda di autorizzazione da presentarsi a partire dal 1 gennaio 2015 e entro il 31.12.2018).

La scadenza più ravvicinata è quella relativa al caso a), che riguarda impianti, o parte degli stessi, che ancor oggi sono autorizzati sulla base della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88; si tratta di quegli impianti, già in funzione all'atto dell'emanazione del DPR 203/88, per i quali venne presentata domanda per poter proseguire le lavorazioni e le relative emissioni; per i predetti impianti, molto spesso, non sono state successivamente rilasciate specifiche

autorizzazione dall'autorità competente (regione o provincia), per cui ne discende l'obbligo di presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione "implicita".

Si precisa che, in base al disposto dell'art. 281 sopra richiamato, la Regione può adottare appositi calendari per la presentazione delle domande, che in ogni caso rispettino le date sopra richiamate.

Si rammenta che la mancata presentazione della domanda per il rinnovo dell'autorizzazione determina la decadenza dell'autorizzazione in essere; di conseguenza l'esercizio degli impianti senza la dovuta autorizzazione comporta le sanzioni previste dall'art. 288 del D.Lgs. 152/2006.

Viceversa, la presentazione della domanda di rinnovo entro i termini stabiliti dall'art. 281 consente il prosieguo dell'esercizio degli impianti (e delle relative emissioni) sino al rilascio della nuova autorizzazione da parte dell'autorità competente. ♦

